



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Industria, Ricerca e Minerario**

**Ufficio Ispettivo minerario**

Via R. Guardini n. 75 – 38121 Trento

**T** +39 0461 495684

**F** +39 0461 495623

**pec** [serv.industriaricercaminerario@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.industriaricercaminerario@pec.provincia.tn.it)

**@** [serv.industriaricercaminerario@provincia.tn.it](mailto:serv.industriaricercaminerario@provincia.tn.it)

**web** [www.minerario.provincia.tn.it](http://www.minerario.provincia.tn.it)

A tutte le ditte  
esercenti le cave

e, p.c. Spett.le  
Confindustria Trento  
[confindustria.trento@cert.neispa.com](mailto:confindustria.trento@cert.neispa.com)

Ai Comuni  
aventi cave  
*tramite interoperabilità PITRE*

S181/12.6-2021-80

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Programma annuale dei controlli 2023 approvato con D.G.P. n. 512 del 24/03/2023 ai sensi dell'articolo 27 ter, comma 1, della L.P. 24 ottobre 2006, n. 7.

**Circolare informativa**

Con la presente si comunica che il 24 marzo 2023 la Giunta provinciale ha approvato, ai sensi dell'art. 27 ter della Legge provinciale sulle cave, il programma annuale dei controlli 2023 sull'attività di ricerca, di coltivazione e di lavorazione dei materiali di cava.

Con la finalità di stimolare interventi preventivi da parte dei soggetti titolari di cava, si riportano di seguito le previsioni dei controlli per l'anno 2023 di competenza dello scrivente Servizio, con specifiche indicazioni sulle modalità di controllo.

Saranno effettuati:

***n. 10 controlli in loco sulla movimentazione manuale dei carichi, riguardanti in particolare:***

- ***la fornitura di adeguate attrezzature meccaniche di ausilio ai lavoratori operanti alle postazioni di prima lavorazione;***
- ***l'adeguatezza della valutazione del rischio in relazione alle misure organizzative attuate.***

In loco sarà effettuata la verifica del numero di manovali addetti alla prima lavorazione e del numero di attrezzature sopra descritte in loro uso, quali il bancone di cernita, i sollevatori delle selezioni in produzione, i paranchi per il sollevamento dei carichi maggiori di 20÷25 kg.

A supporto dell'ispezione in cantiere, sarà tenuta in considerazione la valutazione dei rischi contenuta nel Documento di Sicurezza e Salute (DSS) vigente, in particolare per quanto attiene alle modalità organizzative ivi previste in relazione all'attività di cernita. Non saranno pertanto prese in considerazione disposizioni diverse da quelle individuate nella valutazione dei rischi suddetta; deve essere peraltro verificato che il DSS vigente e i successivi aggiornamenti siano stati trasmessi alla scrivente autorità di vigilanza come imposto dal D.Lgs 624/1996.

In relazione alle disposizioni di legge in materia, si tiene conto del documento finale del gruppo di lavoro concernente gli indirizzi per l'introduzione di macchinari nella fase di cernita del porfido datato 20 marzo 2006 e approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1115 del 09/06/2006, nonché della nota del Dirigente del Servizio Minerario del 17 dicembre 2010 (prot. n. 420639), che si allegano.

In particolare, si ribadisce l'obbligatorietà dell'uso di sollevatori per tutte le tipologie di lastre imbanco su paletta, ad eccezione delle benne metalliche contenenti sassi grezzi da cubetti o da muro; particolare attenzione sarà data anche alla eventuale presenza di attrezzature di ausilio alla movimentazione (e sollevamento) dei carichi maggiori di 20÷25 kg, quali ad esempio il paranco a catena con ventosa e la corrispondente presenza del bancale di deposito nel raggio d'azione del macchinario.

Nel caso la valutazione dei rischi preveda la presenza delle cosiddette "postazioni a terra" per la lavorazione dei blocchi di porfido, che per le loro dimensioni non possono essere immessi nella tramoggia dei banconi di cernita, è ritenuta ammissibile la sola produzione di selezioni "giganti", che obbligatoriamente devono essere movimentate con apposita gru con paranco.

Eventuale materiale di piccola pezzatura cosiddetto "normale" – derivante dalle operazioni di sfaldatura del blocco per l'ottenimento del gigante – deve pertanto essere trasferito alle postazioni dotate di bancone, specificamente studiate per ridurre i rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, in quanto garantiscono la lavorazione con una postura eretta.

Il controllo non si limiterà alla presenza delle attrezzature di ausilio, ma a livello più generale riguarderà anche la verifica di funzionamento e di efficienza dei sistemi di sicurezza della macchina, lo stato di manutenzione, nonché l'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, che deve essere pretesa d'obbligo dai datori di lavoro.

Infine si ricorda, in proposito alla mancata adozione di misure prevenzionistiche ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori – in particolare a seguito di infortunio sul lavoro – che è possibile l'attribuzione di una responsabilità amministrativa nei confronti dell'ente<sup>1</sup> (azienda) per i reati commessi nel suo interesse (che determinano ad esempio un risparmio di spesa) o a suo vantaggio (che determinano ad esempio un aumento della produttività).

---

1 D.Lgs. 18 giugno 2001, n. 231 – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) l'ente non risponde se prova che è stato adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Saranno effettuate:

***n. 5 verifiche relative alle dotazioni di pronto soccorso e agli addetti di primo soccorso.***

Il controllo sarà focalizzato sulla presenza della cassetta di pronto soccorso, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, e della quale sia costantemente assicurata la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti.

Sarà data particolare attenzione alla presenza di bendaggi e soluzioni saline per il lavaggio delle ferite nonché la presenza di ghiaccio secco per le contusioni e fratture, tra le casistiche di infortunio più frequentemente occorse nelle cave del Trentino.

Nel caso di cave dove avviene la sola estrazione del materiale, anche in modo sporadico, e non è presente la baracca di cantiere, sarà verificata la dotazione di pronto soccorso direttamente sui mezzi semoventi.

Per quanto riguarda gli addetti al primo soccorso, che il datore di lavoro deve designare in numero minimo pari a due, sarà verificata la formazione in corso di validità, il cui aggiornamento si ricorda essere obbligatorio con cadenza triennale. Copia degli attestati dovrà essere conservata in cantiere a disposizione dell'organo di vigilanza.

Per i lavori effettuati da un solo addetto in cava, si fa presente che, oltre a dare per implicito che egli stesso sia sorvegliante e addetto al primo soccorso, dovrà essere individuato nel Documento di Sicurezza e Salute un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente i soccorsi in caso di emergenza. Tuttavia, dovesse ricorrere la circostanza per cui un lavoratore raggiunge abitualmente il cantiere da solo, si raccomanda di prevedere che tali attività avvengano sempre in coppia.

Saranno effettuate:

***n. 5 verifiche riguardo il corretto impiego degli esplosivi.***

A riguardo verranno effettuate opportune verifiche per assicurare la sicurezza nella conservazione, trasporto e manipolazione dell'esplosivo (dal ritiro al post brillamento); sarà altresì controllato il personale addetto alle operazioni indicato nel vigente ordine di servizio sull'uso degli esplosivi e nell'attestazione di avvenuto adempimento dell'obbligo di denuncia di esercizio e la corretta compilazione dei registri da parte del personale addetto.

I documenti suddetti dovranno essere conservati in copia presso la cava, a disposizione dell'autorità di vigilanza.

Saranno effettuati:

***n. 10 controlli sulla corretta effettuazione delle comunicazioni relative al trasferimento di materiale grezzo da parte dei concessionari.***

Tale tipologia di controllo prevede l'osservazione del caricamento dei mezzi con il materiale grezzo fino all'uscita dalla cava, a seguito della quale verrà verificata la corretta effettuazione della comunicazione di trasferimento al Comune: data e ora, peso, tipologia materiale, destinatario ed effettivo luogo di destinazione; la verifica di questo aspetto può essere eseguita osservando il mezzo che raggiunge l'unità produttiva dove avviene la seconda lavorazione.

Sarà effettuata:

***verifica, per tutte le cave, della corretta presentazione dei rilievi topografici, nonché del riscontro in loco di eventuali difformità rilevate dall'analisi dei rilievi medesimi.***

L'attività di controllo avviene di base con appositi software CAD in seguito dell'inoltro dello stato di fatto della cava; qualora si rilevasse necessario, potrà essere svolta un'opportuna verifica anche in loco, possibilmente in presenza di un responsabile aziendale, in occasione della quale saranno effettuati eventuali approfondimenti tecnici in funzione del rispetto del progetto di coltivazione autorizzato e delle relative prescrizioni.

Sarà effettuata:

***verifica per tutte le cave di porfido, sulla base dei dati trasmessi dai Comuni, anche ai fini dei controlli per il Marchio delle Pietre, del rispetto della percentuale massima di materiale grezzo che i concessionari possono trasferire a terzi per la lavorazione.***

Si precisa che tale tipologia di controllo è effettuata in via documentale sulla base dei dati trasmessi dalle amministrazioni comunali, seguendo le procedure di verifica indicate nella circolare prot. n. 300410 del 19/04/2023<sup>2</sup>.

Si ricorda in proposito che la mancata trasmissione dei dati riguardanti le giacenze ai Comuni, prevista entro il 15 febbraio di ogni anno, comporta sia l'applicazione della sanzione, sia la penalità prevista per la decadenza della concessione di cava.

Si coglie l'occasione per sottolineare l'importanza per l'azienda e per l'organo di vigilanza, di disporre in cava della seguente documentazione:

- il progetto di coltivazione vigente;
- la denuncia di esercizio e le eventuali sostituzioni temporanee dei sorveglianti (di durata inferiore a 40 giorni) che debbono risultare da un ordine di servizio del titolare o del direttore responsabile;
- il Documento di Sicurezza e Salute (DSS) vigente;
- la relazione sulla stabilità dei fronti<sup>3</sup> e i relativi aggiornamenti annuali;
- la dichiarazione annuale di avvenuto controllo dell'efficienza dei mezzi meccanici impiegati in cava;
- i registri di manutenzione e di verifica periodica delle attrezzature;
- il registro dei provvedimenti dell'ingegnere capo ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/1959.

<sup>2</sup> Chiarimenti in merito alle modalità di trasferimento del grezzo a decorrere dal 2022.

<sup>3</sup> Rif. Circolare informativa del Servizio Industria, Ricerca e Minerario datata 20/09/2021 (prot. n. 682607) sugli adempimenti ex art. 52, comma 1 del D.Lgs 25 novembre 1996, n. 624

Si evidenzia infine che le visite ispettive presso le cave, attivate in ottemperanza del programma annuale dei controlli, potranno estendere il campo di intervento anche alla verifica di altre criticità riscontrabili inerenti la salute e sicurezza dei lavoratori, delle norme di polizia mineraria e delle norme tecniche contenute nei disciplinari di autorizzazione e di concessione (per gli aspetti esclusivamente minerari).

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE  
- dott.ssa Carla Strumendo -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

*Allegati:* - *D.G.P. n. 512 del 24/03/2023;*  
- *documento finale del gruppo di lavoro concernente gli indirizzi per l'introduzione di macchinari nella fase di cernita del porfido datato 20 marzo 2006;*  
- *nota del Dirigente del Servizio Minerario del 17 dicembre 2010 (prot. n. 420639).*

AF

Andrea Facchini  
T +39 0461 495604  
@ andrea.facchini@provincia.tn.it